

032004 . 5222 del 24/12 del 8/1/2016



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 76 DEL 22/12/2015

Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema di Convenzione

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19,25 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA	x	
2	ALOSI	ARMANDO	x		17	MIANO	SEBASTIANO S.		x
3	AMOROSO	ANTONIETTA	x		18	MIRABILE	VENERITA A.		x
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE	x	
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO		x
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		21	NOVELLI	ANTONINO	x	
7	CUTUGNO	CARMELO	x		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x	
8	GITTO	GIOSUE'	x		23	PINO	ANGELITA	x	
9	GIUNTA	CARMELO	x		24	PINO	GAETANO	x	
10	GRASSO	CATERINA	x		25	PINO	PAOLO		x
11	ILACQUA	DANIELA	x		26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE		x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE	x	
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO	x	
15	MAMI'	ANTONIO D.	x		30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 5

Assume la presidenza il Dr. Abbate Giuseppe nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: il Sindaco e gli Assessori.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la proposta di delibera avente ad oggetto: "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema di Convenzione".

IL CONS. BONGIOVANNI desidera conoscere i criteri utilizzati dall'amministrazione nella scelta del Comune partner.

L'ASS. PINO TOMMASO comunica che l'istituzione della Centrale di committenza è un obbligo di legge dettato dal codice degli appalti e dall'art. 30 del testo unico degli enti locali. Rileva che la scelta di stipulare la convenzione con il comune di Meri è una scelta politica ed essendo un comune più piccolo vi è la disponibilità del dirigente e dei dipendenti, durante le gare, a prestare la loro collaborazione.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede che tipo di vantaggi potrebbe avere l'ente stipulando la convenzione con il Comune di Meri.

L'ASS. PINO TOMMASO precisa che la centrale di committenza nasce per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa. Informa che verrà nominato un responsabile della centrale di committenza e verranno utilizzate risorse umane già in servizio nei comuni convenzionati. Aggiunge che il Comune di Meri ha un ufficio tecnico con dei validi dipendenti che possono prestare la loro collaborazione nel nostro Ente senza alcun costo, per cui vi sarà uno snellimento nelle procedure di gara.

IL CONS. BONGIOVANNI, pur riconoscendo che si tratta di un passaggio obbligato, rileva che non gli sono chiare le ragioni per le quali il Comune ha deciso di scegliere di convenzionarsi con il Comune di Meri e, non ritenendo di poter condividere appieno la scelta, si astiene.

IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento, per appello nominale e, constatato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti	25
Consiglieri Votanti	25
Favorevoli	22
Astenuti	3 (Bongiovanni, Campo, Grasso)

proclama l'esito favorevole a maggioranza dei presenti.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Imbesi, Miano, Mirabile, Nania, Pino Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'OAAE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede

DELIBERA

approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 per l'istituzione ed il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema di Convenzione".

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata esecuzione del provvedimento e, constatato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti 25

Consiglieri Votanti 25

Favorevoli 25

proclama l'esito favorevole a maggioranza dei presenti e dichiara il provvedimento immediatamente esecutivo.

Alle ore 20,15 la seduta viene tolta.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 11-12-15

Oggetto: Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'istituzione e il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione.

Settore competente: I-II-III-IV-V-VI-VII-P.M.

Proponente: SINDACO DR.ROBERTO MATERIA

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall'art. 23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall'art. 8 comma 3ter della legge n. 11/2015 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.;
- **ATTESO** che a seguito degli interventi normativi precedentemente richiamati, il termine inizialmente previsto per l'entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. ;
- **RICHIAMATO** il titolo I, capo V del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la loro concreta attuazione, nell'ambito di livelli ottimali;

ATTESO CHE:

- a fronte della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione degli appalti pubblici è emersa, a seguito di incontri informali avuti, la volontà dei Sindaci dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri di avviare la Centrale di Committenza al fine di ridurre i costi delle strutture amministrative comunali interessate e di aumentarne l'efficienza e l'efficacia procedendo, attraverso la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del medesimo Dlgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

VISTO lo schema di convenzione, composto da n° 12 (Dodici) articoli, redatto dagli uffici competenti avente ad oggetto la "Costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri" in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

DATO ATTO CHE:

- il Comune capofila è Barcellona Pozzo di Gotto , al quale viene conferita espressa delega;
- ove per sopravvenienza normativa, la centrale unica di committenza non costituisca obbligo, la eventuale sopravvenuta modifica di legge verrà recepita dinamicamente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1. Di istituire, ai sensi di quanto esposto in premessa, la centrale unica di committenza, tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri;
2. Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri per l'istituzione e il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. allegato alla presente, formato da n° 12 (Dodici) articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei Comuni interessati;
3. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, la convenzione per l'attuazione della centrale di committenza, tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri, secondo lo schema,

formato da numero 12 articoli, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti, individuando, per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il Sindaco pro-tempore;


4. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che, ove per sopravvenienza normativa, la centrale di committenza non costituisca obbligo, la eventuale sopravvenuta modifica di legge verrà recepita dinamicamente;
5. Di dare atto che l'esercizio della funzione di C.U.C. avviene mediante delega a favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, individuato capofila, che si intende espressamente conferita ai sensi del presente provvedimento;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Meri' e a tutti i Dirigenti di questo Ente e per loro tramite ai R.U.P.

RESPONSABILI ISTRUTTORIA

Dr.ssa Elisabetta BARTOLONE



Dr.ssa Sebastiana CALIRI




Dr.ssa Marina LO MONACO



Il Proponente

Sindaco Dr. Roberto MATERIA



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 11-12-15

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'istituzione e il funzionamento della centrale di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Barcellona P. di G.

20/12/2015

I DIRIGENTI

Dr.ssa Elisabetta BARTOLONE

Dr.ssa Sebastiana CALIRI

Dr.ssa Marina LO MONACO

Elisabetta Bartolone
Sebastiana Caliri
M. Lo Monaco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G.,

20/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
D.ssa Elisabetta Bartolone

Elisabetta Bartolone

SCHEMA

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO E _____

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

tra

1. Il Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO codice fiscale 00084640838, in persona del Sindaco Dr. Roberto Materia, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata,

2. Il Comune di _____ codice fiscale, in persona del Sindaco _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata,

PREMESSO CHE

- l'attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall'art. 23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall'art. 8 comma 3ter della legge n. 11/2015 e dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., afferma la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, indica che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevede che le convenzioni di cui tratta possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di una centrale unica di committenza, si reputa opportuno procedere alla stipula di una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. sopra richiamato, quale strumento più flessibile che meglio risponde alle esigenze di primo avvio di un processo associativo, che deve comportare tanto una profonda riorganizzazione dei servizi comunali quanto il mantenimento e la non dispersione dei livelli di efficienza già raggiunti presso i vari servizi dei singoli Comuni aderenti; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

Con la presente Convenzione i Comuni di BARCELLONA POZZO DI GOTTO e, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza, nel prosieguo, ove non diversamente denominata, CUC, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti aderenti e delle procedure di gara come meglio specificato nei successivi articoli.

L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a tutte le procedure ordinarie (Aperte- Ristrette) o eccezionali (Negoziate-in Economia) di lavori e forniture di beni e servizi di qualunque importo.

Gli appalti di lavoro, forniture e servizi di importi inferiore alla soglia di € 40.000,00 sono delegati alla C.U.C. dagli Enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti aderenti alla presente convenzione

La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Art. 2 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo-fila è individuato nel comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO che opererà in luogo e per conto dei comuni aderenti alla presente convenzione svolgendo le funzioni di Centrale di Committenza per sé e per i comuni convenzionati.

Art. 3 – Responsabile della Centrale di Committenza

L'organizzazione della gestione è affidata al Responsabile della Centrale di Committenza.

Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo – fila ed ha il compito di coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;

Lo stesso ha inoltre la facoltà di promuovere la partecipazione a seminari, incontri e/o gruppi di lavoro per il personale della CUC finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti.

Art. 4 – Personale

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane già in servizio presso i comuni aderenti alla convenzione che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza. Nel caso di appalto da espletare da parte della C.U.C. per conto degli Enti convenzionati, il Responsabile della stessa si riserva di richiedere l'intervento del personale dei Comuni aderenti.

Il personale dipendente degli Enti convenzionati addetto all'Ufficio della C.U.C. è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il Comune Capofila, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza.

L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art. 5 – Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;

b. definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;

c. collaborazione per la stesura del capitolato speciale d'appalto;

d. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti occorrenti;

e. collaborazione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla definizione dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;

f. collaborazione alla predisposizione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

g. nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h. sovrintende gli adempimenti in merito allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione disposti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria oltre che tecnico-organizzativi;

Ai R.U.P. è demandata la responsabilità della predisposizione e firma del bando, la firma dell'aggiudicazione definitiva della gara e della sua efficacia, la trasmissione della documentazione necessaria all'attività dell'Osservatorio, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n. 163/2006. In ipotesi di mancanza di qualifica professionale adeguata alle funzioni di RUP, queste saranno assunte dal dirigente del Settore o di altro Settore che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Per le gare a maggior ribasso, la presidenza di gara è assicurata da un dirigente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto o del Comune aderente in funzione della titolarità dell'intervento; in tale ultimo caso uno dei testimoni dovrà individuarsi in un tecnico del Comune aderente; nel caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà secondo le necessità utilizzando gli stessi criteri.

La Centrale Unica di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte delle amministrazioni aderenti, svolge inoltre, procedure di gara in forma aggregata previamente determinate dagli stessi comuni.

Art. 6 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento per lavori) del Responsabile del Procedimento per forniture di beni e servizi, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;

b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d. l'adozione della determina a contrarre;

e. la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedure negoziata o ristretta;

f. Verifica della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass;

g. l'aggiudicazione definitiva e la sua efficacia con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

h. la predisposizione del contratto d'appalto;

i. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori o delle forniture e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

m. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006 e tutti gli adempimenti riguardanti l'A.N.AC. e BDAP;

n. monitoraggio sull'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti e tutti gli adempimenti necessari fino al collaudo incluso.

m. ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale di Committenza. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ai Commissari di Gara e ad eventuali esperti esterni interpellati nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara;

Art. 7 – Regole di organizzazione e funzionamento.

La Centrale di Committenza opera mettendo a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Il Responsabile della CUC, in vista della miglior organizzazione del servizio nonché del raggiungimento della massima efficacia, efficienza ed economicità, può prevedere che alcuni degli adempimenti in carico alla Centrale di Committenza vengano svolti direttamente presso l'amministrazione del Comune convenzionato.

L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del Comune aderente di apposita lettera di trasmissione e dei seguenti atti e dati:

a) per i lavori

- Codice Unico di Progetto (CUP)

- Codice Identificativo Gara (CIG) Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, email se diversa dalla PEC Comune, atto di nomina;

- delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara; copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) inclusi Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza e ogni altro eventuale documento integrativo richiesto dal responsabile della CUC e necessario per il regolare svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, anche su supporto informatico;

- verbale di validazione del progetto

- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;

- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà alla C.U.C. gli elementi di valutazione per la determinazione dei criteri e relativo punteggio da assegnare alle imprese partecipanti;

- Determina a contrarre

- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

b) Per forniture o servizi

- Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, email se diversa dalla PEC Comune, atto di nomina;

- Qualità ed importo stimato del fabbisogno

- Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio

- Eventuali capitolati d'onori

- Determina a contrarre

Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune convenzionato gli atti relativi alla procedura di gara;

Competono in ogni caso al Comune convenzionato:

a. La stipula del contratto e la sua registrazione;

b. Il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c. L'illustrazione ai soggetti partecipanti alla gara dei progetti, studi, capitolati d'onori, sopralluoghi ecc..., messi in gara dalla CUC;

d. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, varianti, contabilizzazione, collaudi, verifiche forniture etc...).

L'Ente convenzionato invia apposita richiesta di predisposizione della gara; la graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

La Centrale di Committenza, dalla ricezione degli atti di cui ai precedenti articoli, salvo diversa determinazione del responsabile CUC e compatibilmente con i carichi di lavoro, di norma attiva la procedura di gara entro 30 giorni. Il Comune convenzionato procede alla redazione di tutti gli atti necessari compreso il bando di gara, il disciplinare, la lettera d'invito, la modulistica e la determina del Dirigente/Responsabile di approvazione e/o indizione della gara; Detti documenti saranno inoltre trasmessi alla CUC per la pubblicazione sul relativo sito istituzionale, per la pubblicazione sul sito internet nonché per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità e di comunicazione eventualmente previsti per l'affidamento dei contratti pubblici. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'Ente capofila o convenzionato in relazione alla titolarità dell'intervento. Il comune convenzionato si impegna a rimborsare all'Ente capo-convenzione i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

Art. 8 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

La convenzione avrà durata annuale decorrente dalla sua sottoscrizione, rinnovata automaticamente salvo diversa determinazione di ognuno dei Comuni aderenti. Ogni modifica o integrazione sostanziale che si rendesse necessaria prima della scadenza verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti. L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del comune capo convenzione. Ad avvenuta espressione del parere favorevole ed approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, lo stesso, nelle more temporali necessarie per la modifica dell'assetto convenzionale da parte dei Comuni aderenti, potrà fruire dei servizi svolti dalla CUC. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 8, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 45 (quarantacinque) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni fra le parti. In caso di esperimento negativo del bonario componimento la vertenza o la controversia verrà demandata da una delle parti all'Autorità giudiziaria ordinaria e, quindi, con la esclusione di ogni competenza arbitrale. Il foro competente per ogni vertenza o controversia è quello di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

Art. 11 - Rinvii

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati. Tutti i dati personali sono utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun ente autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 12 – Registrazione

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.131/1986 e s.m.i..


Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate



Il Consigliere Anziano



Il Segretario Generale
Dott. Sant'Alfio



La presente è copia conforme all'originale

Li 26-12-2015

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 24-12-15 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 26/12 al

8/1/2016

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
